



COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122 Fax 0737/54738
P.I. 00266030436

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N.84 DEL 29-10-2018

OGGETTO: SISMA DEL 24.08.2016 E SUCC. - ORDINANZA DI INAGIBILITA' FABBRICATO SITO IN FRAZ. COLMAGGIORE DISTINTO AL CATASTO URBANO AL FOGLIO N. 4 PARTICELLA N. 223 ID. n. 598.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di ottobre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, alle ore 3,36, si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 localizzata in Provincia di Rieti e con epicentro nei pressi di Accumoli, avvertita in maniera molto forte anche nel territorio di questo comune;

PREMESSO che di seguito si è avviata una fase di criticità sismica, con il ripetersi di ulteriori scosse di rilevante intensità, che sta interessando anche il territorio comunale;

CONSIDERATO che in data 26 ottobre 2016, alle ore 19.11 ed alle 21.18, si sono verificate due ulteriori forti scosse di terremoto localizzate nella Provincia di Macerata rispettivamente di magnitudo 5.4 e 5.9;

CONSIDERATO che in data 30 ottobre 2016, alle ore 7,40 si è verificata una ulteriore tremenda scossa di terremoto localizzata nella Provincia di Macerata con magnitudo 6.5;

PREMESSO che l'art. 15 della L. n. 225/1992 stabilisce:

- a) al comma 3, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della Giunta Regionale;



COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122 Fax 0737/54738
P.I. 00266030436

- b) al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile;

PREMESSO che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

PREMESSO che gli articoli 14 e 15 della legge regionale 32/2001 (sistema regionale di protezione civile) prevedono specifiche funzioni in capo ai comuni ed ai Sindaci;

VISTO che a seguito dell'evento sismico tutt'ora in corso sono pervenute presso gli uffici comunali molteplici segnalazioni di danni agli edifici, con richiesta di sopralluogo, tra le quali la segnalazione del Sig. Armillei Lanfranco, riferita all'immobile sito in frazione Colmaggioro con destinazione a abitazione (prot. n. 2694 del 07/06/2018)

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 11.11.2016, era stato stabilito, al fine di consentire lo svolgimento speditivo delle verifiche di agibilità degli immobili pubblici e privati del territorio comunale in attesa dei sopralluoghi da parte delle squadre AeDES nominate dalla DICOMAC di Rieti e/o dal C.C.R. di Arquata del Tronto, di utilizzare squadre di tecnici regolarmente iscritti ai rispettivi albi e collegi professionali che hanno manifestato la propria disponibilità;

VISTO che nel frattempo il dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. CENS/TERAG16/0059235 del 04.11.2016 ed Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 405 del 10.11.2016 ha attivato una nuova procedura di verifica speditiva degli edifici con scheda "Fast" redatta da tecnici appositamente inviati dal Centro Regionale di Riferimento per gli eventi sismici suddetti;

CONSIDERATO che a seguito della suddetta segnalazione personale individuato dalla Regione Marche come sopra, al fine di valutare la pericolosità per la pubblica incolumità, ha eseguito in data 23/10/2018 un sopralluogo presso l'immobile di cui trattasi catastalmente identificato al foglio n. 4 con la particella n. 223 di proprietà della Ditta sotto indicata:

– **F. 4 P.IIa n. 223**

ARMILLEI LANFRANCO nato a **FIUMINATA** il **04/06/1952**, **C.F. RMLLFR52H04D628P**
Proprietario per 1/2



COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122 Fax 0737/54738
P.I. 00266030436

ISIDORI PACIFICA nata a **FABRIANO** il **24/05/1956**, C.F. **SDRPFC56E64D451J** Proprietario per 1/2

CONSIDERATO che ai sensi del DPCM del 05.05.2011, la valutazione di agibilità in emergenza post sismica è una valutazione temporanea e speditiva, vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana;

VISTO l'esito riportato sulla scheda sintetica di rilevamento danni "**Fast**" compilata dai tecnici suddetti in data 23/10/2018 "**SOPRALLUOGO NON ESEGUITO - EDIFICIO Inagibile a seguito evento sismico 1997**;

RICHIAMATO l'atto sindacale n. 39/33 del 23/10/1997 con il quale veniva dichiarata l'inagibilità totale del fabbricato suddetto a seguito del sisma 1997

PRESO ATTO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile confermare l'inagibilità del suddetto fabbricato atto ad impedirne l'uso al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

DATO ATTO che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

VISTI gli art.li 50 e 54 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" di cui al D. Lgs. N. 267/2000;

CONFERMA

La totale inagibilità dell'immobile sito nella frazione di Colmaggione, distinto in catasto dei fabbricati al Foglio n. 4 P.IIa n. 223, di proprietà della Ditta sotto riportata, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;

– **F. 4 P.IIa n. 223**

ARMILLEI LANFRANCO nato a **FIUMINATA** il **04/06/1952**, C.F. **RMLLFR52H04D628P** Proprietario per 1/2

ISIDORI PACIFICA nata a **FABRIANO** il **24/05/1956**, C.F. **SDRPFC56E64D451J** Proprietario per 1/2



COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122 Fax 0737/54738
P.I. 00266030436

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dalla data odierna dell'immobile in questione ai proprietari/usufruttuari e a chi, a qualunque titolo lo occupi, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato **"inagibile"**. Tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili;

Che la presente ordinanza venga notificata:

- Ai soggetti proprietari e affittuari:
 - Armillei Lanfranco F. Colmaggione n.69/a cap 60044 Fabriano (AN)
 - Isidori Pacifica F. Colmaggione n.68/a cap 60044 Fabriano (AN)
 - Responsabile Ufficio Tecnico comunale;
 - Ufficio di Polizia Municipale;
 - Ufficio Tributi;
 - Locale Arma dei Carabinieri;
 - Locale Caserma Corpo Forestale;
 - Vigili del Fuoco di Macerata;
 - Prefettura di Macerata;
 - Regione Marche - Servizio Protezione Civile;
 - Provincia di Macerata - Servizio Ambiente.
- ciascuno per le proprie competenze.

COMUNICA

Che il presente provvedimento cautelare vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., avvertendo che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Lorenzo Massacci, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata, cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare



COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122 Fax 0737/54738
P.I. 00266030436

il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza;

Che avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, potrà essere presentato il ricorso amministrativo gerarchico al Prefetto di Macerata entro 30 giorni dalla data di notifica e il ricorso giurisdiziale per violazione di Legge, per incompetenza ed eccesso di potere, al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di notifica.



COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122 Fax 0737/54738
P.I. 00266030436

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to MASSACCI LORENZO

=====

Il presente atto viene sottoscritto dal sindaco

IL SINDACO
F.to COSTANTINI arch. ULISSE

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

IL SINDACO

Li 29-10-2018 F.to COSTANTINI arch. ULISSE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 gg. consecutivi dal 29-10-018 al 13-11-018

Li 14-11-18

IL SINDACO
F.to COSTANTINI arch. ULISSE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COSTANTINI arch. ULISSE

Li 29-10-2018